



Via Roma, 8 – 30014 Cavarzere (VE)

Codice Fiscale 91006300270

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAODINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE DEL 21.10.2020 ore 16,00**

Atto privato esente dall'imposta di bollo ai sensi trattasi di struttura iscritta al Registro regionale veneto provvedimento n. 6519 del 05.11.1992 n. iscrizione 050506

In Cavarzere (VE) Via Roma, 8 – Giovedì, 05 (cinque) 11 (novembre) 2020 (duemilaventi), alle ore 16,05 (sedici/zero/cinque) presso la sede sociale dell'associazione si è riunita la assemblea straordinaria, in seconda convocazione, dell'Associazione UNIVERSITA' POPOLARE CAVARZERE APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore";
- 2) varie ed eventuali.

A norma dell'art. 13 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Università Popolare di Cavarzere, Fabrizio Zulian constata che l'Assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata con l'affissione sulla porta della sede, la pubblicazione nel sito internet www.universitapopolarecavarzere.it, tramite Facebook, e via e-mail e confermata tramite sms;

- sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo e precisamente Fabrizio Zulian (Presidente) Vittorio Finotto, Umberto Pavanello, Vanna Giuriato, Valeria Rubini, Renza Campaci e Annamaria Cerbone Presidente ha invitato, quale esperto in materia di Associazioni no profit, dott. Giorgio Ferro.

Inoltre sono presenti e rappresentati n. 67 soci aventi diritto al voto su n. 141 soci iscritti all'Associazione.

Tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno di loro si oppone alla loro trattazione, il Presidente conferma che l'Assemblea dei soci è validamente costituita in seduta straordinaria e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Vanna Giuriato.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Iniziando la trattazione dell'unico argomento posto in discussione, il Presidente informa l'assemblea Università Popolare Cavarzere formalmente è sempre stata inquadrata come associazione culturale e quindi la prima variazione è sulla ragione sociale in: *UNIVERSITA' POPOLARE CAVARZERE associazione di promozione sociale*, in breve *UNIVERSITA' POPOLARE CAVARZERE APS*.

Il Presidente invita il Segretario a dare lettura del verbale del Consiglio Direttivo del 11.1.2020 con il dettaglio di tutte le modifiche da inserire sullo statuto sociale, considerato che entro il 30 giugno 2020, è necessario procedere all'acquisizione di modifiche statutarie al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Ai sensi dall'art.101, comma 2, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro regionale delle APS della Regione Veneto, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento

in cui esso sarà operativo.

Il Presidente continua affermando che, il nuovo Statuto sarà aggiornato con le disposizioni previste per le *associazioni di promozione sociale* dal Codice del Terzo Settore. L'Assemblea accetta ed approva all'unanimità, la nuova denominazione **UNIVERSITA' POPOLARE DI CAVARZERE**, *Associazione di Promozione Sociale*, brevemente, **UNIVERSITA' POPOLARE CAVARZERE APS**, Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente, precisando in particolare che la denominazione sociale sarà variata in " **UNIVERSITA' POPOLARE CAVARZERE APS** ".

STATUTO SOCIALE

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, DURATA

Art. 1 – Denominazione e Sede - E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (indicato anche come "Codice del Terzo settore/CTS") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni l'Ente del Terzo Settore denominato: **UNIVERSITA' POPOLARE DI CAVARZERE**, *Associazione di Promozione Sociale*, brevemente, **UNIVERSITA' POPOLARE CAVARZERE APS**, successivamente indicata come "Associazione".

L'Associazione si pone in continuità ideale e culturale, seguendone i principi ed i valori fondanti, dall'Università Popolare di Cavarzere, costituitasi con atto pubblico Notaio Dott. Lucia Di Lieto Repertorio 55321, Raccolta 2772 in data, 20.11.1990. L'Associazione è stata iscritta al Registro regionale Veneto provvedimento n. 6519 del 05.11.1992 n. iscrizione 050506

L'Associazione ha sede in Via Roma, 8 30014 Cavarzere (VE)

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo potrà aderire a confederazioni o federazioni nazionali inerenti al proprio oggetto sociale, può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 2 – Finalità - L'Associazione è un Ente non commerciale senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 18 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati, familiari o terzi, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a 4 valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Le finalità dell'Associazione sono le seguenti:

1. promuovere e favorire manifestazioni quali conferenze, tavole rotonde, seminari, giornate di studio, dibattiti, attività teatrali e musicali, proiezioni cinematografiche, visite a musei, mostre, ecc.;
2. promuovere ogni forma di turismo a carattere culturale e associativo;
3. istituire, svolgere e gestire, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, corsi di insegnamento teorico e pratico, a carattere informativo, formativo e professionale-specialistico, di aggiornamento, di qualificazione, di riconversione nonché di alfabetizzazione, di integrazione, di recupero, anche per conto di Enti o Istituzioni pubbliche e private mediante la stipulazione di eventuali convenzioni;
4. organizzare attività formative a favore delle minoranze etniche e dei portatori di handicap nonché di soggetti appartenenti alla fascia dell'emarginazione;
5. favorire lo svolgimento di attività sportive, ricreative e associative.

Art. 3 – Durata - La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 39 del presente statuto

TITOLO II ATTIVITA'

Art. 4 Le attività associative

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto:

- Attività istituzionali

- Attività di raccolta fondi

Art. 5 Attività istituzionali

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

1. istituire e gestire, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, corsi di insegnamento teorico-pratico a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di qualificazione, di specializzazione, di integrazione, di recupero e di addottrinamento scientifico, ciò anche per conto di Università, Scuole, Enti e/o Istituzioni pubbliche e private mediante la stipula di particolari convenzioni;
2. promuovere attività di Educazione degli Adulti;
3. organizzare e gestire corsi di aggiornamento, formazione e riqualificazione;
4. predisporre un centro di documentazione a favore dei soci ed un servizio di pubblica lettura per quanti siano interessati ad un'attività di studio e di ricerca sugli argomenti previsti dallo scopo sociale;
5. curare anche in forma diretta la produzione editoriale e di audiovisivi, l'edizione e la distribuzione;
6. avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per l'informazione e la comunicazione di massa;
7. promuovere la costituzione di Istituti, Musei, Biblioteche, Laboratori e Centri per la ricerca culturale, spirituale, religiosa ed esoterica;
8. gestire in forma diretta, o mediante apposite convenzioni, gli Istituti, Musei, Laboratori, Biblioteche, Centri di ricerca connessi alle finalità dell'Associazione;
9. proporsi come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono anche parzialmente con gli scopi dell'Associazione;
10. istituire borse di studio per corsisti, studenti e ricercatori, purché meritevoli, per manifestazioni di cultura;
11. esplicitare la propria opera anche attraverso l'interscambio continuo di informazioni, di programmi ed attività culturali con Università Italiana, Università Popolari Italiane ed Europee, Università degli Adulti o della terza età;
12. farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, di qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'associazione;
13. accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato finalizzato al conseguimento degli scopi;
14. contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili individuali e collettive;
15. avanzare proposte agli enti pubblici locali (Regione, Comune, Provincia, Uffici Scolastici Territoriali, Scuole ed Istituzioni di qualsiasi ordine e grado) per una adeguata programmazione socio-culturale sul territorio;
16. rendersi tramite affinché si stringano e si intensifichino rapporti di collaborazione tra analoghe associazioni, sia italiane che straniere onde migliorare la reciproca comprensione ed il più frequente scambio di idee;
17. rilasciare tessere, distintivi, attestati e similari;
18. promuovere e favorire attività sportive, ambientali e del tempo libero.

Per lo svolgimento dei suddetti compiti, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati come stabilito dal successivo articolo

Art. 6 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 7 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti eventualmente associati.

Art. 8 Attività "volontari"

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari non associati che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

TITOLO III I SOCI

Art. 9 Adesione all'Associazione

Possono aderire all'associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, ovvero partecipando ai corsi organizzati dalla Università Popolare, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la

potestà genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione delle persone fisiche.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati. Se entro sessanta giorni non viene data comunicazione, la richiesta s'intende rigettata.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. L'anno sociale decorre dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo, in considerazione della principale attività dell'associazione, consistente nella realizzazione di corsi di insegnamento svolti secondo l'ordinario anno accademico (dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo). Conseguentemente, la tessera sociale scade e la conseguente qualifica di associato viene meno al 30 settembre di ogni anno, qualora non dovesse essere rinnovata nei successivi 60 (sessanta) giorni a far data dal 30 settembre. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà sul patrimonio associativo o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 10 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a. a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b. a partecipare a tutte le iniziative (corsi, conferenze, incontri, viaggi, visite, escursioni) organizzate dall'Università Popolare, corrispondendo il contributo eventuale stabilito per ogni iniziativa;
- c. ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- d. a frequentare i locali dell'associazione destinati allo svolgimento dei corsi;
- e. a partecipare alle assemblee;

- f. ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- g. ad approvare il rendiconto contabile;
- h. ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art.11 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a. a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c. ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- d. a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

Art. 12 Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato:

- a. per mancato rinnovo alla scadenza dell'anno sociale;
- b. per recesso;
- c. per scioglimento volontario dell'Associazione;
- d. per decesso;
- e. per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- f. per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;

L'associato può sempre recedere dall'associazione anticipatamente alla scadenza dell'anno solare.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è di competenza inappellabile del Collegio dei Probiviri.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

L'Assemblea Sociale;

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore
- l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Art. 14 L'Assemblea Sociale

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea è convocata mediante avviso da esporre e da comunicare almeno 7 (sette) giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria: – approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il rendiconto contabile di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto;

- approva, quando previsto, negli stessi termini, il rendiconto contabile sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno;
- nomina e revoca il Consiglio Direttivo. Sia in via ordinaria che straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può tenersi nello stesso giorno della prima con una distanza di almeno 4 ore, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di altre tre deleghe oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a tre voti. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Le votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto contabile e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art. 15 Elezioni Cariche Sociali.

Tutti gli Organi di cui al precedente articolo 14 durano in carica per la durata stabilita dal presente statuto fissate in quattro anni ed alla scadenza sono rieleggibili per due mandati per garantire il ricambio generazionale all'interno della associazione.

Per l'elezione delle cariche sociali, il Presidente procede alla nomina di due scrutatori che devono espletare le operazioni di scrutinio.

Il seggio elettorale è costituito dal Presidente, da Vice Presidente, dal Segretario e da due scrutatori.

L'elezione avviene con il sistema della scheda segreta sul quale è riportato, in ordine alfabetico, l'elenco dei soci che si sono candidati per il periodo successivo dandone preventiva comunicazione alla segreteria dell'Università Popolare, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata dall'assemblea.

Il Consigliere Segretario dovrà redigere, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, l'elenco aggiornato completo dei soci in possesso dei requisiti di eleggibilità che hanno presentato la propria candidatura ed affiggerlo all'Albo sociale presso la sede dell'Università Popolare, e/o sul sito internet e/o il blog associativo,

Le votazioni avvengono esprimendo tante preferenze per quanti sono i componenti dell'organo sociale da eleggere.

Vengono proclamati eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato con maggiore anzianità sociale.

Sulle contestazioni relative alle operazioni elettorali, il seggio decide immediatamente a maggioranza. Sulle operazioni di voto il seggio redige apposito verbale.

Art. 16 Il Consiglio Direttivo

E' eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri compreso il Presidente. I suoi componenti sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il rendiconto contabile d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

1. approva, su proposta del Presidente, il programma annuale dei corsi di cui al precedente art. 5 primo comma, determinando il contributo per l'ammissione e la frequenza;
2. determina la quota annuale associativa;
3. mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
4. elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
5. attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
6. assegna gli incarichi di lavoro;
7. approva i programmi di attività;
8. approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
9. nomina, al proprio interno, il Presidente.
10. coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
11. elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
12. delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
13. delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi; Il Consiglio Direttivo è insediato entro 15 giorni dalla sua elezione; alla convocazione della prima riunione del Consiglio Direttivo provvede il Consigliere più anziano di età. Successivamente vi provvederà il Presidente eletto ai sensi del successivo articolo 17.

In via ordinaria, si riunisce di norma ogni tre mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente, e in caso di sua motivata e grave impossibilità, provvederà il Vice-Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 17 Il Presidente

E' eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il rendiconto contabile d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispone il programma annuale dei corsi di cui al precedente articolo 5, primo comma.

Predispone per l'Assemblea sociale il rendiconto contabile di esercizio e l'eventuale rendiconto contabile sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 18 Il Segretario.

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, resta in carica quanto il consiglio medesimo: ha il compito di assicurare la regolare verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo, di conservare i registri dei verbali, di curare ed aggiornare il registro dei soci.

Art. 19 Il Tesoriere.

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, resta in carica quanto il consiglio medesimo: è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale amministrativa dell'Associazione. Inoltre, avvalendosi anche dell'apporto dei Consiglieri incaricati, cura la conservazione e la gestione del patrimonio immobiliare dell'Associazione e della funzionalità e rispondenza alle normative tempo per tempo in vigore, dei locali e delle aule ove vengono svolti i corsi di cui al precedente articolo 5, primo comma. Egli ha facoltà, in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, di incassare le quote associative, i contributi e le erogazioni liberali, di tenere i rapporti con le banche ed i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari per il funzionamento dell'Associazione. Al Tesoriere è demandato in particolare la cura dei rapporti con ditte e professionisti esterni ai fini del rispetto degli adempimenti di natura fiscale, assicurativa, previdenziale, amministrativa gravanti sull'associazione.

Cura e raccoglie la documentazione necessaria per la predisposizione del rendiconto contabile.

Art.20 Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri nominati dall'assemblea dei soci fra i soci stessi. I membri del collegio sono eletti con voto limitato ad un nominativo, ed è richiesto per l'elezione il conseguimento, da parte di ogni candidato, di almeno il 20% dei voti validi.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un membro del Collegio, si procederà all'elezione di un nuovo componente alla prima assemblea successiva.

Il Collegio è completamente rinnovato qualora vengano meno contemporaneamente due membri.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli soci, promuove il procedimento disciplinare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di violazioni statutarie, di comportamenti contrastanti con gli scopi o con i deliberati dell'associazione, ovvero di fatti che ne determinino l'indegnità.

Il procedimento disciplinare deve garantire il contraddittorio ed il diritto di difesa.

Nei confronti dell'incolpato, ritenuto responsabile dell'infrazione ascrittagli, si applicano, a seconda della gravità del fatto e tenuto conto delle circostanze, le sanzioni della censura, della sospensione dell'attività sociale e dall'esercizio dei diritti di socio da 1 a 12 mesi e dell'esclusione dall'associazione.

Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi dei soci interessati, per violazioni statutarie e regolamentari eventualmente verificatesi nell'attività degli organi sociali.

Il Collegio può svolgere funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci e l'associazione, ovvero tra singoli soci, quando ne sia concordemente richiesto dalle parti. In tal caso, la decisione del Collegio dei Probiviri sarà inappellabile. Il procedimento sarà disciplinato da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo

Art. 21 L'Organo di Controllo

Organo di Controllo - È nominato dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro e rimane in carica 3 anni e può essere rieleggibile. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il revisore decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. Il membro dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli inoltre non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che, ricorrendone l'obbligo, il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio, sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. **Art. 22 – Revisione legale dei conti**

L'organo di revisione nominato qualora ricorrano i casi previsti dall'art. 31 del CTS, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 4 anni e il suo componente è rieleggibile. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 23 – Incompatibilità

Il Presidente ed i membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione non sono ammessi a nessuna altra carica.

Art. 24 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di 4 anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei 4 (quattro) anni, decadono allo scadere del mandato originario.

TITOLO V RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO, RENDICONTO

Esercizio Sociale, Rendiconto d'Esercizio, Scritture Contabili, Rendiconto Sociale

Art. 25 – Esercizio sociale e rendiconto di cassa

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto contabile con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il rendiconto contabile consuntivo o il rendiconto di cassa predisposto dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Presidente nelle forme previste dall'art. 10 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo o, in mancanza, del Presidente.

Il rendiconto contabile consuntivo o, se dovuto, il rendiconto contabile sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Presidente, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, e/o spedito agli associati, 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci e/o i rendiconti per cassa approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario, il quale deve adempiere alla richiesta entro il termine di trenta giorni.

Le scritture contabili, il rendiconto contabile di esercizio ovvero il rendiconto finanziario per cassa, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo o, in mancanza, del Presidente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 26 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 27– Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o, in mancanza, del Presidente.

Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

Art. 28 Informativa sociale

Il rendiconto contabile di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il rendiconto contabile sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale, oppure pubblicizzati, nei casi previsti dalla legge, per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art.29 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Con riferimento al patrimonio esistente si rimanda a quanto stabilito all'art. 39, nell'ipotesi di scioglimento dell'Associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti, fondazioni, associazioni che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altri enti, fondazioni ed associazioni che svolgono attività di interesse generale anche culturale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 31 del presente statuto.

Art. 30 Le risorse economiche

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- dal ricavato delle attività connesse alla organizzazione dei corsi di insegnamento, di cui all'art. 4, punto 1 e seguenti ;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali fino all'operatività del RUNTS, dato che in seguito potranno essere svolte secondo le previsioni specifiche del CTS e dei decreti attuativi dello stesso;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.
- ogni altra risorsa ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente. I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o, in mancanza, del Presidente.

Art. 31– Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Università Popolare Cavarzere APS può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo o, in mancanza, del Presidente, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo o, in mancanza, del Presidente di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di

utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 32 – Beni immobili, mobili e altri beni - L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 33 – Responsabilità dell'Associazione - L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 34 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,;
- nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso siano istituiti altri organi associativi: il libro delle adunanze e delle deliberazioni di tali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- il registro dei volontari (associati e non associati) in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto anche con modalità elettronica.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate previo pagamento delle spese di riproduzione, come determinate dal Consiglio Direttivo, facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 35 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto.

Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Art. 36 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.

Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 37 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie

Art. 38 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 39 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo - Lo scioglimento 24

dell'Università Popolare di Cavarzere PS può essere deciso unicamente dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. La devoluzione del patrimonio viene decisa dall'Assemblea dei soci con la maggioranza di cui al comma precedente a favore di quell'Ente culturale o di beneficenza con finalità analoghe a quelle dell'Università Popolare di Cavarzere aps o di pubblica utilità, che viene designata dall'Assemblea stessa. da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 40 – Disposizioni transitorie e finali Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione. Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente in ambito del Terzo Settore.

Il presente Statuto è composto da 40 articoli raccolti in VI TITOLI.

Cavarzere, 20.10.2020

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

Il risultato della votazione è: il nuovo statuto viene approvato all'unanimità.

Il Presidente inoltre precisa e fa verbalizzare che:

- Agli effetti della trascrizione del presente atto nei Pubblici Registri e delle relative vulture di intestazione conseguenti alla variazione della denominazione sociale, la comparsa dichiara che l'Associazione non è proprietaria né titolare di diritti reali di godimento su beni immobili e/o beni mobili registrati

Dopo breve ma esauriente discussione l'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, nessun voto contrario e nessun astenuto, con votazione manifestata per alzata di mano dagli aventi diritto, dopo prova e controprova, all'unanimità

DELIBERA

1) di stabilire che il funzionamento dell'Associazione sia compiutamente regolato dalle norme contenute nel nuovo testo di Statuto che, composto di n. 40 articoli, come sopra esposti per formarne parte integrante e sostanziale, e viene data lettura del nuovo atto;

2) di autorizzare il Presidente dell'Associazione a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e ad apportare da solo al presente verbale tutte quelle modificazioni, soppressioni o aggiunte, correzioni di errori materiali e/o formali, che si rendessero necessarie ai fini delle eventuali iscrizioni e pubblicazioni previste dalla legge

Il Presidente Prof. Zulian Fabrizio, delega quale incaricato alla registrazione il Dott. Giorgio Ferro e le eventuali spese del presente atto e dal medesimo dipendenti e conseguenti sono a carico dell'Associazione. L'Università popolare di Cavarzere aps è stata iscritta al Registro regionale Veneto provvedimento n. 6519 del 05.11.1992 n. iscrizione 050506 e all'uopo chiede l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal comma 3 e dal comma 5 dell'art. 82 del D. Lgs. n. 117/2017.

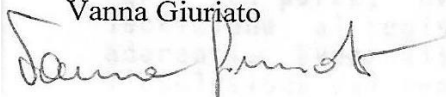
.Non essendovi altro su cui deliberare, e nessuno chiede la parola, l'assemblea viene dichiarata chiusa e sciolta alle ore 18,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente ed il Segretario sono incaricati di firmare il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

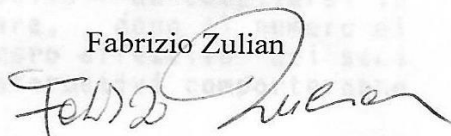
Il Segretario Verbalizzante

Vanna Giuriato



Il Presidente

Fabrizio Zulian



989 3
Registrato in Adria il 5 NOV. 2020
Esente Euro esente ex art. 82 D.Lgs. n. 117/2017
di cui Euro Bollo, Euro Registro
Imp. not. Euro Cat. Euro T.A.



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Antonella Croce

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Mariena Parente

Il Funzionario

Maria Cristina Romano



Allegato 1.0 Foglio presenze firmato dai soci parte prima

UNIVERSITÀ POPOLARE DI CAVARZERE REGISTRO PRESENZE LEZIONE DEL 20-10-2020

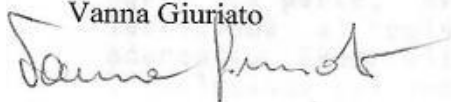
	COGNOME E NOME	FIRMA
1.	ANTONIO DAZIO	Antonio Dazio
2.	PAOLA PACCHIEGA	Paola Pacchiega
3.	MARIA NALIN	Maria Nalin
4.	DENIZIO DANIELA	Denizio Daniela
5.	CERBONE ANNAMARIA	Annamaria Cerbone
6.	GIULIATO VANNA	Vanina Giuliato
7.	VALERIA RUBINI	Valeria Rubini
8.	MARIA LAURA BAIKALE	Maria Laura Baikale
9.	SALTERINI MARIO	Mario Salterini
10.	GIAPPALO TOMMASI	Tommasi Giappalo
11.	CAMPARI RENZA	Renza Campari
12.	ZAMBELLO IVO	Ivo Zambello
13.	FERRI CARRIELLA	Cariella Ferri
14.	STOCCO LINA	Lina Stocco
15.	ARFICELLI GIUSEPPE	Giuseppe Arficelli
16.	SINI ANNA	Anna Sini
17.	GIACOMELLO ROBERTA	Roberta Giacomello
18.	MARA GATTA ROSSA	Rossa Gatta Mara
19.	TROVO ARMANDO	Armando Trovo
20.	VITULO MADDALENA	Maddalena Vitulo
21.	PONCINA MARIO	Mario Poncina
22.	GIULIATO BALESTRA	Balestra Giuliato
23.	FLAVIA FUREGATO	Flavia Furegato
24.	ROSSA DOMATO	Domato Rossa
25.	MANTOAN LILIANA	Liliana Mantoan
26.	LIBERO FREZZATO	Libero Frezzato
27.	TOFFANO PAOLA	Paola Toffano
28.	COMVIATO MROSA	Mrosa Comviato
29.	TORTATO CARRIELLA	Cariella Tortato
30.	VANGELISTA NERINO	Nerino Vangelista
31.	CHETTI SEVERINO	Severino Chetti
32.	BERPELLIZZARI GIOVANNA	Giovanna Berpellizzari
33.	MARANGON PRIMA	Prima Marangon
34.	CAMPARI LEONORA	Leonora Campari
35.	PACCHIEGA RENZO	Renzo Pacchiega
36.	TAGLIATI DANIELA	Daniela Tagliati

Allegato 1.1 Foglio presenze firmato dai soci parte seconda

	COGNOME E NOME	FIRMA
37.	BERGANTIN VALENTE	Bergantin Valente
38.	BONDEIAN MARITCA	Bondeian Maritca
39.	LODO PIERINA) LAURA	Lodo Pierina
40.	BOVOLENIA A MARIA	Bovolenia A Maria
41.	FORZA ROSETTA	Rosetta Forza
42.	FERRO GIORGIO	Ferro Giorgio
43.	DAMAZZINA FERDINANDO	Damazina Ferdinando
44.	ROSSI ANNALIA	Rossi Annalia
45.	REGGINI MANUELA	Reggini Manuela
46.	POUNATO CRISTINA	Pounato Cristina
47.	TOFFANELLO MARCELLA	Toffanello Marcella
48.	ARNANDO PARRAIN	Parrain Arnando
49.	BUSELLO MIRELLA	Busello Mirella
50.	ZULIAN FABRIZIO	Zulian Fabrizio
51.	PAVANELLO UMBERTO	Pavanello Umberto
52.	FINOTTA U. HOR.	Finotta U. Hor.
53.	ZAVARDO ELISABETTA	ZavarDO Elisabetta
54.	RUBINI SILVA	Rubini Silva
55.	PACCHIEGA RAFFAELLA	Pacchiega Raffaella
56.	PAVANATO GIOVANNI	Pavanato Giovanni
57.	RUBINI CRISTINA	Rubini Cristina
58.	TONON LUCIA	Tonon Lucia
59.	TOSIN LAILA	Tosin Laila
60.	PONCINA ANTONIO	Poncina Antonio
61.	DALLA PALMA SILVANA	Dalla Palma Silvana
62.	DAINESE EMILIA	Dainese Emilia
63.	PILOTTO FREDIANO	Pilotto Frediano
64.	BONDEIAN DANIELA	Bondeian Daniela
65.	SALWASO ENZO	Salwaso Enzo
66.	FERATI MARIA ELENA	Ferati Maria Elena
67.	FERRO LAURA	Ferro Laura
68.		
69.		
70.		
71.		
72.		
73.		

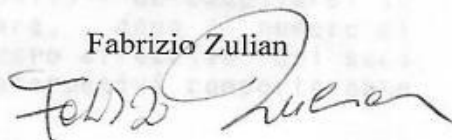
Il Segretario Verbalizzante

Vanna Giuriato



Il Presidente

Fabrizio Zulian



Allegato n 2 Iscrizione Registro Regione Veneto delle Associazioni

Regione del Veneto

giunta regionale

/enzia,

22 DICEMBRE 1992

Protocollo N°
(da citare nella risposta)

6157/11622

Allegati N°

1

Oggetto

L.R. 8.11.1983, n. 55.

Iscrizione al Registro regionale dell'associazionismo.

Al Signor Presidente
UNIVERSITA' POPOLARE DI CAVARZERE
c/o Palazzo Piasenti
Via Roma, 8
30014 CAVARZERE VE

Si comunica che la richiesta di iscrizione di codesta associazione nel Registro regionale dell'associazionismo è stata accolta dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 6519 in data 5.11.1992.

A seguito dell'avvenuta iscrizione, codesta associazione ha titolo per produrre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, domanda di ammissione a contributo.

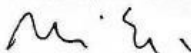
A tal fine è stato predisposto l'allegato modello di domanda - da rendersi legale mediante applicazione, nell'apposito spazio, delle marche da bollo - da compilarsi in ogni sua parte, avendo cura di indicare, dopo il numero di iscrizione al registro, anche il numero effettivo dei soci aderenti. Eventuali carenze di dati informativi comporteranno l'esclusione dal beneficio.

In caso di corrispondenza con lo scrivente ufficio, si prega di indicare sempre il numero di iscrizione al registro regionale che, per codesta associazione, è il n. 050506.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Associazionismo: tel. (041) 792636-792637.

Distinti saluti.

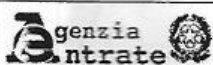
IL DIRIGENTE GENERALE REGIONALE
- Francesco d'Elia -



GB/ns

Dipartimento Sport e Tempo libero





CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 91006300270	NATURA GIURIDICA 08 - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE	
DENOMINAZIONE UNIVERSITA' POPOLARE DI CAVARZERE		
TIPO ATTIVITA' 949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA ROMA 8		
C.A.P. 30014	COMUNE CAVARZERE	PROV. VE

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE ZLNFRZ41E02C383K	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE ZULIAN FABRIZIO	

DATA 03/07/2018

IL FUNZIONARIO

UFFICIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UT ADRIA

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Simone Nardelli
Il Funzionario
Roberto Caracciolo
Il Funzionario
Roberto Caracciolo